



# COMUNE DI CAMPAGNA

## Provincia di Salerno

Largo della Memoria, N°1 – 84022 CAMPAGNA  
Sito internet <http://www.comune.campagna.sa.it>  
Tel. (centralino) 0828 241200 – Fax 0828 46988

## ORDINANZA SINDACALE

### Ordinanza N°70

### IL SINDACO

**VISTO** Il Decreto – Legge 23 Maggio 2008, N.92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito, con modificazioni, in legge 24 Luglio 2008, N.125;

**VISTO**, in particolare, l’art.6 con il quale viene sostituito l’art.54 del D. Lgs. 18/08/2000, N.267, riguardante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

**VISTO** il primo comma dell’art.54 del D. Lgs. 18/08/2000, N.267, come sostituito dal suddetto art.6, il quale disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, mentre il successivo quarto comma prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Interno 5 Agosto 2008, pubblicato sulla G.U. N.186 del 9 Agosto 2008, recante disposizioni in materia di “Incolumità pubblica e della sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”;

**VISTO**, in particolare l’art.2 del citato decreto ministeriale che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l’altro, le situazioni che alterano il decoro urbano;

**VISTO** che, sul territorio comunale, si è creata una situazione non più sostenibile di grave pericolo per l’igiene e la sanità pubblica, a causa delle deiezioni di cani lasciate sui marciapiedi e sulle aree pubbliche;

**CONSTATATO**, inoltre, che spesso cani di media e grossa taglia sono condotti dai proprietari su marciapiedi e luoghi pubblici privi di guinzaglio e museruola determinando danni e/o aggressioni ad altri cani o a persone che frequentano tali luoghi;

**RITENUTO**, pertanto, di dover dettare precise disposizioni sia per tutelare la salute e l’igiene pubblica sia per permettere la fruibilità degli spazi pubblici alla cittadinanza senza pericolo;

**VISTI** gli artt. 3 e 5 della L.R. n.25 del 23/08/1983 in materia di polizia veterinaria;

**VISTA** la legge 689/81;

## **ORDINA**

1. I proprietari di cani, e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia, debbono impedire che l'animale sporchi, con deiezioni e con liquidi organici, i marciapiedi, i portici, gli attraversamenti pedonali, gli accessi alle civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini, gli spazi prospicienti i negozi e tutte le aree di arredo urbano adibite ad isola pedonale.
2. Tutte le persone che conducono i cani per le strade e gli spazi pubblici del territorio comunale sono obbligati a dotarsi, esibendoli in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza, di scopino, paletta e sacchetto o di altro idoneo raccoglitore per rimuovere dal suolo le deiezioni depositate dai propri cani.
3. I proprietari di cani di grossa taglia non devono condurli senza museruola e guinzaglio e quelli di cani di piccola e media taglia non devono condurli senza guinzaglio.
4. I proprietari di cani non devono imbrattare il suolo pubblico con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane e/o di cani e gatti randagi.
5. Le persone non vedenti, che vengono accompagnate dal proprio cane, sono esentate dai predetti divieti.

## **DISPONE**

**-che** la presente ordinanza venga resa nota a tutta la cittadinanza, tramite pubblici avvisi, affissione Albo Pretorio e Sito Internet del Comune;

**-che** il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, alla Questura di Salerno, al Ministero dell'Interno, all'ASL – U.O Veterinaria del Distretto di Eboli, nonché, al fine dell'esecuzione, al Comando stazione Carabinieri di Campagna e al Comando di Polizia Municipale;

**-che**, con l'entrata in vigore della presente ordinanza, avente effetto esecutivo immediato, sono abrogate tutte le eventuali altre precedenti disposizioni con essa contrastanti.

## **AVVERTE**

1)-Chiunque trasgredisce le disposizioni della presente ordinanza è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.500,00, a norma dell'art.7 bis del D. LGS. 267/2000 e dell'art.16 della Legge 689/1981.

2)-Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente;

3)- Avverso il presente provvedimento è ammesso:

a)-ricorso giurisdizionale al TAR, ai sensi dell'art.2 lett. B) della Legge 06/12/1971, N.1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

b)-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 D.P.R. 24/11/1971 N.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.-

**Dalla Residenza Municipale, 12 Settembre 2008**

**IL SINDACO  
Biagio Luongo**